

adessi denunziato nella qualità di magistrati, io ho proposto che si ritorni all'articolo 106, che era già stato proposto dal Governo.

Con quest'articolo del Governo non si apporta alcuna deroga al diritto comune. Con esso il diritto ferroviario, come il tributario, come tutte le più grandi questioni, che interessano la cosa pubblica, rientrano nella giustizia ordinaria.

Barazzuoli, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Onorevole Giordano ha facoltà di parlare.

Giordano Ernesto. Dirò brevissime parole. Voglio innanzi tutto rispondere ad alcuni addebiti particolarmente fattimi dall'onorevole collega Bonacci; e, dirò meglio, anzichè rispondere a' suoi addebiti, chiarire un equivoco, nel quale egli è caduto.

Egli sostenne che è cattivo metodo quello di inserire una disposizione che modifica delle leggi di procedura in un capitolato; ma questa accusa, che sarebbe giusta e gravissima, non si fonda che sopra un equivoco. Poichè non solo nell'articolo del capitolato, di cui ci stiamo occupando, stanno i disposti relativi al collegio arbitrale, ma vi è proprio un articolo intiero del disegno di legge, cioè il 14, nel quale si derogano quelle disposizioni delle leggi di procedura, che non corrispondano agli articoli del capitolato che stiamo esaminando.

L'onorevole Bonacci aggiunse che l'articolo 106 della Commissione viola lo Statuto, in quanto che lo Statuto dice che la giustizia emana dal Re. Ma bisogna por mente che quest'articolo non deroga alla disposizione del codice di procedura per la quale le sentenze arbitrali hanno d' uopo dell'esecutorietà da pronunciarsi dal pretore.

L'onorevole collega Indelli sostenne che col progetto attuale si stabilisce un collegio permanente di arbitri, e quindi un contenzioso ferroviario con infrazione gravissima delle leggi vigenti, e dei principii che dominano la nostra legislazione. Ma per verità l'appunto forse non è giusto: se l'onorevole Indelli vuol ricordare la disposizione dell'articolo 12 del codice di procedura civile vedrà che per esso le parti hanno facoltà di stabilire i modi con cui debba avvenirsi alla nomina degli arbitri e di determinare il tempo per il quale il collegio arbitrale debba durare.

Ora non è a stupire se in un contratto il quale deve durare almeno venti anni, le parti abbiano usato della facoltà di determinare la durata del Collegio arbitrale per il tempo in cui dura il contratto, suddividendola in periodi triennali,

L'articolo 12 è così concepito:

“ Quando in un contratto, o dopo, le parti siansi obbligate a compromettere le controversie, che ne possano nascere, se gli arbitri non siano stati nominati, oppure vengano a mancare per qualunque causa tutti od alcuni, la nomina dei mancanti è fatta dall'autorità giudiziaria, che sarebbe competente a conoscere della controversia, semprechè (badi onorevole Indelli) le parti non abbiano stabilito diversamente. ”

Dunque è in facoltà delle parti di determinare la durata del collegio arbitrale; è in facoltà delle parti determinare il modo con cui il collegio arbitrale viene nominato. Nulla quindi vi è di strano in questa parte della proposta della Commissione.

Lo stesso articolo 12 poi conferma che le parti hanno facoltà di provvedere come meglio credono alla integrazione del Collegio e quindi consente ch'esse deferiscano la nomina degli arbitri mancanti all'autorità giudiziaria, competente a regolare le controversie.

Quindi non è derogativo della legge attuale l'articolo 106 in quanto le parti hanno deferito alla Corte di Cassazione a sezioni riunite la nomina del quinto arbitro e di quelli che venissero successivamente a mancare.

Io quindi credo che l'articolo della legge in discussione non meriti l'appunto, che è stato fatto da' miei contradditori; ma che siano fondati quelli che io mi sono permesso di presentare alla Camera.

Spero in conseguenza che la Commissione vorrà accogliere i miei emendamenti.

Bonacci. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Bonacci. Non intendo di aggiungere altre considerazioni a quelle, che ho già avuto l'onore di esporre, per dimostrare la convenienza della mia proposta, perchè vedo che amici ed avversari delle convenzioni concordano in questo, che la proposta della Commissione abbia per lo meno bisogno di essere riveduta e corretta.

Intendo unicamente di scagionarmi di due accuse che mi sono state mosse dal mio amico Giordano.

Egli mi ha in primo luogo accusato di non aver letto l'articolo 14 della legge, o per lo meno di averlo dimenticato; perchè disse che io mi era meravigliato di trovare nel capitolato deroghe a leggi ed a codici, mentre, secondo lui, nell'articolo 14 della legge si trova appunto la radice e il fondamento di tutte queste modificazioni.